

Segreto - Tribunale di Milano: copiatura massiva di informazioni aziendali

23 Marzo 2017

Antonio Zama, Stefania Calvello

Il caso

Nello specifico, la controversia sottoposta al Tribunale di Milano fa seguito ad una perquisizione effettuata per effetto di una denuncia-querela precedentemente presentata dalla società attrice, in esito alla quale erano stati rinvenuti sul *server* della società concorrente e sul computer aziendale di un suo dipendente – a sua volta (*ex*) dipendente della società attrice e abilitato, in virtù del ruolo precedentemente ricoperto, all'accesso al *server* della società attrice, ove erano conservate le informazioni aziendali riservate – una notevole mole di dati (quantificati approssimativamente in 142.000 *files*), consistenti in *files* di sviluppo *hardware* e *software*, disegni tecnici, informazioni commerciali, domande di brevetto ancora segrete, archivi e-mail etc.

Come rilevato dal Tribunale, ciò costituiva riprova di una **copiatura massiva**, sostanzialmente **coincidente con tutto il patrimonio informativo aziendale**.

Nel caso in questione, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei requisiti *ex lege* previsti per il riconoscimento della tutela del segreto aziendale e, in particolare, con riferimento alle **misure di segretezza**, i giudici hanno considerato idonea la misura consistente nella predisposizione di un **protocollo di gestione della rete aziendale** che stabiliva l'uso di *password* e **diversi livelli di accessibilità**.

In ogni caso, il Tribunale ha precisato che, anche qualora non potesse ritenersi provata la titolarità delle informazioni riservate e/o dei diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi informatici (su cui l'attrice aveva ulteriormente fondato le proprie domande) la condotta della società concorrente convenuta costituiva comunque una **“evidente forma di concorrenza sleale, perpetrata tramite la copiatura massiva di una mole davvero sterminata di dati e informazioni”**.

Per il Tribunale, infatti, anche se non risultava provato che la società concorrente avesse effettivamente utilizzato il patrimonio di informazioni aziendali della società attrice, era incontrovertibile che la stessa avesse, comunque, avuto la possibilità di conoscere il contenuto delle stesse **“copiate sui propri computer, con piena ed indisturbata accessibilità”**.

La decisione del Tribunale

Per completezza, va precisato che la mancata prova dell'utilizzo delle informazioni aziendali della società attrice e, in particolare, la mancata indicazione dei prodotti della convenuta che ne incorporavano la tecnologia, con conseguente esclusione di un pregiudizio da ciò derivante, hanno indotto il Tribunale a respingere le domande di risarcimento del danno e di pubblicazione del provvedimento.

Da ultimo, va, ulteriormente, rilevato che, nel caso di specie, **il Tribunale non ha ritenuto sussistente l'ipotesi di storno di dipendenti**, lamentato dalla società attrice, per la mancata prova dell'*animus nocendi* in capo alla società concorrente convenuta. Nello specifico, non erano stati dimostrati comportamenti attivi

della società concorrente, volti ad interferire con la libera scelta degli *ex* dipendenti, consistenti, ad esempio, nell'erogazione o promessa di incentivi impropri, nella denigrazione del concorrente o in contatti pressanti per orientare il convincimento dei dipendenti.

La sentenza è integralmente consultabile su [Giurisprudenza delle Imprese](#).

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - Sezione A, Sentenza 10 maggio 2016, n. 5791)

Il caso

Nello specifico, la controversia sottoposta al Tribunale di Milano fa seguito ad una perquisizione effettuata per effetto di una denuncia-querela precedentemente presentata dalla società attrice, in esito alla quale erano stati rinvenuti sul *server* della società concorrente e sul computer aziendale di un suo dipendente – a sua volta (*ex*) dipendente della società attrice e abilitato, in virtù del ruolo precedentemente ricoperto, all'accesso al *server* della società attrice, ove erano conservate le informazioni aziendali riservate – una notevole mole di dati (quantificati approssimativamente in 142.000 *files*), consistenti in *files* di sviluppo *hardware* e *software*, disegni tecnici, informazioni commerciali, domande di brevetto ancora segrete, archivi e-mail etc.

Come rilevato dal Tribunale, ciò costituiva riprova di una **copiatura massiva**, sostanzialmente **coincidente con tutto il patrimonio informativo aziendale**.

Nel caso in questione, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei requisiti *ex lege* previsti per il riconoscimento della tutela del segreto aziendale e, in particolare, con riferimento alle **misure di segretazione**, i giudici hanno considerato idonea la misura consistente nella predisposizione di un **protocollo di gestione della rete aziendale** che stabiliva l'uso di *password* e **diversi livelli di accessibilità**.

In ogni caso, il Tribunale ha precisato che, anche qualora non potesse ritenersi provata la titolarità delle informazioni riservate e/o dei diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi informatici (su cui l'attrice aveva ulteriormente fondato le proprie domande) la condotta della società concorrente convenuta costituiva comunque una **“evidente forma di concorrenza sleale, perpetrata tramite la copiatura massiva di una mole davvero sterminata di dati e informazioni”**.

Per il Tribunale, infatti, anche se non risultava provato che la società concorrente avesse effettivamente utilizzato il patrimonio di informazioni aziendali della società attrice, era incontrovertibile che la stessa avesse, comunque, avuto la possibilità di conoscere il contenuto delle stesse **“copiate sui propri computer, con piena ed indisturbata accessibilità”**.

La decisione del Tribunale

Per completezza, va precisato che la mancata prova dell'utilizzo delle informazioni aziendali della società attrice e, in particolare, la mancata indicazione dei prodotti della convenuta che ne incorporavano la tecnologia, con conseguente esclusione di un pregiudizio da ciò derivante, hanno indotto il Tribunale a respingere le domande di risarcimento del danno e di pubblicazione del provvedimento.

Da ultimo, va, ulteriormente, rilevato che, nel caso di specie, **il Tribunale non ha ritenuto sussistente l'ipotesi di storno di dipendenti**, lamentato dalla società attrice, per la mancata prova dell'*animus nocendi* in capo alla società concorrente convenuta. Nello specifico, non erano stati dimostrati comportamenti attivi

della società concorrente, volti ad interferire con la libera scelta degli *ex* dipendenti, consistenti, ad esempio, nell'erogazione o promessa di incentivi impropri, nella denigrazione del concorrente o in contatti pressanti per orientare il convincimento dei dipendenti.

La sentenza è integralmente consultabile su [Giurisprudenza delle Imprese](#).

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - Sezione A, Sentenza 10 maggio 2016, n. 5791)

TAG: *strumenti aziendali, Storno di dipendenti, segreto industriale, password, informazioni segrete, Concorrenza sleale, Know-how, Diritto commerciale, Diritto della privacy, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto industriale, Diritto processuale civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.